



Roma, 18 novembre 2015

Spett.le CONSOB
Via Giovanni Battista Martini, 3 - 00198 Roma
pec consob@pec.consob.it

Oggetto: convocazione assemblea straordinaria di Telecom Italia SpA del 15 dicembre 2015 e proposta di integrazione dell'OdG da parte dell'azionista Vivendi

Facendo seguito a quanto già segnalato con nostra dell'8 c.m., con la presente torniamo a sollecitare l'esercizio dei poteri, normativamente previsti, da parte Vostra al fine di verificare il rispetto, da parte di Telcom Italia e dell'azionista Vivendi, delle norme riguardanti, in particolare, la completezza e trasparenza informativa, nonché, comunque, di tutto l'iter di convocazione dell'assemblea e delle modalità ipotizzabili per lo svolgimento della stessa.

Salvo nostri errori nel ben comprendere l'applicazione delle normative in essere, anche dovuti ai tempi strettissimi in cui si è costretti a muoversi, si richiede di esaminare nello specifico:

1. se sussiste, da parte di TI, violazione dell'art. 126 bis del TUF, co. 4, per non aver Telecom Italia messo a disposizione del pubblico la prevista relazione di Vivendi contestualmente alla pubblicazione della notizia di richiesta di integrazione dell'OdG, notizia data da TI con comunicato del 15 u.s.;
2. se l'azionista Vivendi abbia depositato, entro i termini di legge, la documentazione prevista dall'art. 126 bis del TUF, co. 1, acquisendo documentazione attestante data certa di invio a TI di detta documentazione;
3. la compatibilità, con la normativa vigente, della richiesta di Vivendi di inserimento all'odg di assemblea straordinaria di materie competenti, per normativa e per statuto di TI, ad assemblea ordinaria, trattandosi di assemblee con termini di convocazione, quorum costituiti e deliberativi diversi;
4. la compatibilità, con la normativa vigente, in particolare del TUF, dell'elezione di membri del CdA senza ricorso al voto di lista, con ovvia preclusione da parte degli altri azionisti di presentare propri candidati in tempi congrui con la diffusione della necessaria documentazione, nonché privando del tutto la procedura di eventuale sollecitazione deleghe dei tempi tecnici necessari a contattare, informare e acquisire deleghe da parte di migliaia di piccoli azionisti diffusi in tutto il territorio: ci duole constatare che, nuovamente, tutti i soggetti interessati non hanno minimamente tenuto conto di quanto accaduto in occasione di precedenti assemblee. Rispetto a un'eventuale candidatura, in sede di assemblea, di soggetti diversi da quelli indicati da Vivendi, infatti, il delegato sollecitatore sarebbe precluso dal poter esprimere il proprio voto;
5. che il caso sottoposto da Vivendi non rientra tra quelli di nomina di membri del CdA senza ricorso al voto di lista o, viceversa, di chiarire i termini normativi di compatibilità con l'ordinamento della richiesta di Vivendi. Infatti, anche a voler considerare "lista" l'operazione di Vivendi, allora vi sarebbe violazione della normativa da parte di Telecom Italia per non aver fornito idonea e necessaria documentazione informativa circa la possibilità di presentazione di ulteriori liste da parte degli azionisti, risultando depositata una sola lista.



La mancata diffusione della documentazione presentata da Vivendi, inoltre, preclude il pubblico – e gli azionisti in particolare – dal conoscere i motivi a sostegno della richiesta e, quindi, impedisce sostanzialmente di poter prendere adeguata posizione in merito.

Oltretutto, il non ricorso al voto di lista – precludendo una democratica competizione - significherebbe, nei fatti, attribuire a Vivendi – in caso di nomina dei soggetti proposti – 4 membri del CdA su 17, ossia riconoscere un peso all'azionista Vivendi del 23,5% nel CdA a fronte di un possesso azionario del 20% (ridotto al 14% in caso di esito positivo della proposta operazione di conversione delle azioni di risparmio).

Il rapporto appare ancor più grave se si considera che, ai sensi dello statuto di TI, 1/3 dei membri del CdA spetta alla lista/lista di minoranza. Pertanto, rispetto al 66,66% del complessivo dei posti rimanenti del CdA - pari, in caso di innalzamento a 17 del numero dei membri, a 11 membri - Vivendi ne vedrebbe nominati 4. Il suo peso sarebbe, così, del 36,4% rispetto al totale degli 11 membri, a fronte di un peso come azionista – calcolato sempre con riferimento al 66,66% del capitale - pari al 13,33%.

Una simile operazione altererebbe del tutto la configurazione dell'attuale CdA, configurazione che l'organo ha ricevuto direttamente dall'assemblea ordinaria chiamata ad eleggerlo.

Ovviamente non si discute della legittimità della volontà di un nuovo azionista di riferimento di entrare nell'organo di amministrazione, ma se ne contestano del tutto le modalità che violano evidentemente i diritti non solo dei piccoli azionisti ma della stessa regolarità di funzionamento del mercato.

In ottemperanza a quanto previsto dalle norme in materia di procedimento amministrativo, anche solo in riferimento ai necessari chiarimenti in materia di interpretazione delle normative, si sollecita un Vostro urgente riscontro, nei modi e nei tempi previsti, sia a quanto esposto con la presente sia a quanto già esposto nella nostra dell'8 u.s. nonché durante l'incontro con Voi avuto in data 11u.s., al fine di poter correttamente esercitare e tutelare i nostri diritti di azionisti.

Si chiede, infine, che la Consob intervenga presso Telecom Italia affinché siano immediatamente resi pubblici i documenti depositati da Vivendi, unitamente alla richiesta di integrazione dell'OdG dell'assemblea del 15 dicembre c.a.

In attesa di quanto sopra, inviamo cordiali saluti.

Presidente Asati
Ing. Franco Lombardi